

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **143/2021** (ECLI:IT:COST:2021:143)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORAGGIO** - Redattore: **AMOROSO**

Camera di Consiglio del **26/05/2021**; Decisione del **26/05/2021**

Deposito del **08/07/2021**; Pubblicazione in G. U. **14/07/2021**

Norme impugnate: Art. 69, c. 4°, del codice penale.

Massime: **44023 44024 44025**

Atti decisi: **ord. 158/2020**

SENTENZA N. 143

ANNO 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di G. B., S. B e S. S., con ordinanza dell'8 settembre 2020, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2020.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza dell'8 settembre 2020 (reg. ord. n. 158 del 2020) la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del «fatto di lieve entità» - introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. - sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

1.1.- Nel più ampio contesto di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a cinque imputati è stato contestato, in particolare, il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai sensi dell'art. 630 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, numero 1), cod. pen., per il numero dei concorrenti nel reato. Gli imputati, condannati in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bari e in appello dalla Corte di assise di appello di Bari, hanno proposto ricorso per cassazione con motivi che attengono esclusivamente alla determinazione della pena.

In particolare, contrariamente a quanto valutato dal giudice di primo grado, la Corte di assise di appello, facendo applicazione della sentenza di questa Corte n. 68 del 2012, ha riconosciuto in favore degli imputati l'attenuante del «fatto di lieve entità», trattandosi del sequestro operato per poche ore nei confronti di un associato, al fine di costringerlo a versare la somma di 1.400 euro, quale ricavato della vendita di una piccola quantità di stupefacente affidatagli, e al fine di ottenere la restituzione della pistola, appartenente al sodalizio criminale e della quale si era impossessato.

Quanto alla determinazione delle pene nei confronti dei cinque imputati, la Corte di assise d'appello ha diversificato le posizioni.

Per due imputati, ai quali non è stata contestata la recidiva, la Corte territoriale ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., in via prevalente sull'aggravante del numero di persone, con conseguente rilevante diminuzione della pena complessiva rispetto a quella inflitta in primo grado.

Per gli altri tre imputati, invece, la Corte, stante la contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e la ritenuta sua operatività, ha potuto valutare la diminuzione solo come equivalente all'aggravante contestata e alla recidiva stessa, e ha conseguentemente confermato la pena finale di anni venti di reclusione, inflitta dal giudice di primo grado. In particolare, la Corte di appello ha adottato come pena base per il calcolo della pena complessiva il minimo edittale previsto dall'art. 630 cod. pen., pari a venticinque anni di reclusione; l'ha, poi, aumentata, per la continuazione con gli altri reati contestati ai tre imputati, ad una pena superiore a trenta anni di reclusione; ha applicato il limite di cui all'art. 78 cod. pen., determinando così la pena in anni trenta di reclusione, ridotta di un terzo per il rito abbreviato.

1.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, la rimettente Corte di cassazione sottolinea che nella citata sentenza n. 68 del 2012 questa Corte ha affermato che la funzione dell'attenuante del «fatto di lieve entità» è quella di mitigare una risposta punitiva improntata ad eccezionale asprezza «e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale». Inoltre, la Corte rimettente ha ravvisato la violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost., «nel suo valore fondante, in combinazione con l'art. 3 della Costituzione, del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata - e, dunque - inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato - vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa».

La rimettente passa poi in rassegna le plurime sentenze di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, e, in primo luogo, richiama la sentenza di questa Corte n. 251 del 2012 che - nel dichiarare costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - ha rimarcato come due fatti, quelli previsti dal primo e dal quinto comma dell'art. 73, che lo stesso assetto legislativo riconosce come profondamente diversi sul piano dell'offensività, siano ricondotti alla medesima cornice edittale con conseguente violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio di proporzionalità della pena (art. 27 Cost.). Il divieto di prevalenza di cui alla norma censurata impedisce il necessario adeguamento della pena, connotando la risposta punitiva come pena palesemente sproporzionata, avvertita come ingiusta dal condannato, nonché contrastante con la finalità rieducativa della stessa.

La rimettente si sofferma, altresì, sulle successive decisioni di questa Corte, tutte parimenti dichiarative dell'illegittimità costituzionale della stessa disposizione attualmente censurata, in riferimento ad altrettante specifiche ipotesi di reato.

Anche nella fattispecie - conclude la Corte di cassazione - è costituzionalmente illegittimo il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del «fatto di lieve entità» nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, pur trattandosi di una diminuente comune, che però ha una necessaria funzione di riequilibrio dell'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 630 cod. pen.

1.3.- In definitiva, l'impossibilità per il giudice di ritenere prevalente, sulla recidiva reiterata, la diminuente del «fatto di lieve entità» comporta - secondo la Corte rimettente - la violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. Tali questioni di legittimità costituzionale sarebbero, inoltre, rilevanti in quanto decisive al fine dell'accoglimento, o no, dei motivi di ricorso per cassazione che censurano la misura della pena inflitta ai tre imputati.

2.- Con atto del 9 dicembre 2020, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Innanzitutto la difesa statale pone in rilievo il carattere facoltativo della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Una volta caduto il presupposto dell'obbligatorietà della recidiva reiterata, come ritenuto nelle sentenze n. 145 del 2018 e n. 120 del 2017 di questa Corte, il giudice, ad avviso della difesa statale, è tenuto ad applicare l'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata solo qualora ritenga che il nuovo episodio delittuoso sia concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore

pericolosità del reo. Sicché non c'è alcun automatismo nell'effetto preclusivo di tale circostanza aggravante.

Comunque - osserva l'Avvocatura - l'attuale formulazione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., costituisce il punto di arrivo di un'evoluzione legislativa dei criteri di bilanciamento delle circostanze non omogenee, aggravanti e attenuanti. □La disposizione censurata, in particolare, risponde all'esigenza di assicurare una sanzione più rigorosa per un fatto caratterizzato da un grado di pericolosità e di lesività più intenso proprio in ragione della recidiva reiterata, che comporta un aumento di pena, in considerazione di un comportamento addebitabile al condannato, il cui effetto è proporzionato alla gravità oggettiva e soggettiva dello stesso.

Secondo la l'Avvocatura, la disposizione censurata, tesa ad offrire una risposta ad un fenomeno che genera allarme sociale, non appare in contrasto con il principio di eguaglianza, né comporta una misura sproporzionata della pena, in quanto tende ad attuare una forma di prevenzione generale, inasprendo □il regime sanzionatorio per gli imputati recidivi.

Considerato in diritto

1.- Con ordinanza dell'8 settembre 2020 (reg. ord. n. 158 del 2020) la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell'attenuante del «fatto di lieve entità» - introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. - sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

La Corte di cassazione riferisce di essere investita con ricorso avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Bari, che, in un contesto processuale più ampio (di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), ha in particolare accertato la penale responsabilità di cinque imputati, per aver concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai sensi dell'art. 630 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, numero 1), cod. pen., per il numero dei concorrenti nel reato.

La Corte di assise di appello, diversamente dal giudice di primo grado, ha riconosciuto in favore degli imputati la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 68 del 2012, atteso che il sequestro si era protratto solo per poche ore nei confronti di un associato al fine di costringerlo a versare la somma di 1.400 euro, quale ricavato della vendita di una piccola quantità di stupefacente affidatagli, e a restituire una pistola appartenente al sodalizio criminale.

Però, nella determinazione della pena nei confronti dei cinque imputati, la Corte territoriale ha diversificato le loro posizioni. Mentre l'attenuante predetta è stata ritenuta prevalente sull'aggravante del numero di persone per due imputati, ai quali non era stata contestata la recidiva, con conseguente rilevante diminuzione della pena complessiva rispetto a quella inflitta in primo grado; per gli altri tre imputati, invece, la diminuzione è stata ritenuta solo equivalente all'aggravante della recidiva reiterata, stante la preclusione posta dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., con conseguente conferma della pena finale di anni venti di reclusione, inflitta dal giudice di primo grado.

La Corte di cassazione rimettente - nel dare atto che i motivi di ricorso attengono esclusivamente alla determinazione della pena, non essendo in discussione la responsabilità degli imputati - ritiene che, in applicazione dei principi affermati da questa Corte in numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale aventi ad oggetto la medesima disposizione attualmente impugnata, la previsione del divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità, riconosciuta in relazione all'art. 630 cod. pen., sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., si ponga in contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost.

In particolare, la Corte rimettente osserva che, in considerazione dell'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 630 cod. pen., l'impossibilità di applicare la diminuzione di pena prevista dall'attenuante in esame, secondo un giudizio di prevalenza, lede il principio di proporzionalità della pena in quanto impedisce il necessario adeguamento della stessa al fatto di particolare tenuità.

Per effetto del divieto di prevalenza dell'attenuante del fatto di lieve entità sull'aggravante della recidiva reiterata si determinerebbe un trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto al reato commesso, che sarebbe percepito come ingiusto dal condannato e, perciò, risulterebbe inidoneo a svolgere la funzione rieducativa prescritta dall'art. 27 Cost. Ciò ridonderebbe anche in violazione del principio di eguaglianza in ragione dell'ingiustificatezza della risposta sanzionatoria, così marcatamente differenziata rispetto agli imputati concorrenti nel reato.

2.- In via preliminare, deve osservarsi che sussiste la rilevanza delle questioni in quanto, come evidenziato nell'ordinanza di rimessione, i motivi di ricorso per cassazione attengono esclusivamente alla determinazione della pena inflitta dal giudice di appello.

È vero che - come giustamente sottolinea l'Avvocatura generale dello Stato - la circostanza aggravante della recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. è facoltativa e non già obbligatoria, come affermato da questa Corte (sentenza n. 120 del 2017 e ordinanza n. 145 del 2018). E tale è divenuta anche la recidiva di cui al quinto comma dello stesso art. 99 cod. pen. a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 185 del 2015.

Va infatti ribadito che, in generale, il giudice è tenuto ad applicare «l'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo - in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (sentenza n. 120 del 2017). E quindi al giudice è sempre consentito «negare la rilevanza aggravatrice della recidiva ed escludere la circostanza, non applicando il relativo aumento della sanzione» (sentenza n. 185 del 2015).

Ciò, però, non revoca in dubbio la plausibilità del presupposto interpretativo dal quale muove la Corte di cassazione rimettente, che è investita con il ricorso con cui i tre imputati recidivi contestano solo la misura della pena e non censurano invece la sentenza della Corte di assise d'appello nella parte in cui ha ritenuto applicabile tale aggravante, pur non obbligatoria.

Sussiste, quindi, la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

3.- Nel merito, le questioni sono fondate con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.

4.- Giova premettere che originariamente il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione era punito con la pena della reclusione da otto a quindici anni, oltre che con la pena pecuniaria della multa.

A seguito dell'allarme sociale provocato, negli anni Settanta, da numerosi episodi di

sequestro di persona per conseguire il riscatto per la liberazione - posti in essere da pericolose organizzazioni criminali, spesso con efferate modalità esecutive e connotate di norma dal rischio della perdita della vita per il sequestrato, non di rado con l'esito della morte di quest'ultimo - il legislatore ha adottato plurimi interventi di contrasto (artt. 5 e 6 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante «Nuove norme contro la criminalità»; art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati», convertito, con modificazioni, in legge 18 maggio 1978, n. 191) - normativa questa avente «i tratti tipici della legislazione "emergenziale"» (sentenza n. 68 del 2012) - e infine si è determinato a innalzare notevolmente le pene edittali, sia nel minimo, sia nel massimo, sostituendo interamente l'art. 630 cod. pen. (art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 894, recante «Modifiche all'articolo 630 del codice penale»), ma lasciando immutata la descrizione della fattispecie del reato.

In tale nuova formulazione l'art. 630 cod. pen. ha previsto al primo comma - e prevede tuttora - che chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Il minimo della pena detentiva (venticinque anni di reclusione) è stato, quindi, più che quadruplicato, risultando essere addirittura più elevato - e non di poco - di quello previsto per l'omicidio volontario (punito, nel minimo, con ventuno anni di reclusione: art. 575 cod. pen.). Inoltre, il massimo della pena (trenta anni di reclusione) è stato raddoppiato e portato al limite estremo della pena detentiva (art. 78 cod. pen.), ben oltre il limite massimo di durata della reclusione stabilito in via generale dall'art. 23, primo comma, cod. pen., in ventiquattro anni.

Questa Corte, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., non ha mancato di osservare che si è trattato di «una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza» (sentenza n. 68 del 2012), che finiva per trovare applicazione anche a condotte di assai minore gravità rispetto a quelle che la richiamata normativa emergenziale intendeva contrastare, ma non di meno rientranti nella fattispecie del reato di sequestro a scopo di estorsione, pur potendo trattarsi di «episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell'emergenza»; episodi che non vedono il pericolo di vita per la persona sequestrata e che non si inseriscono in un contesto associativo criminale mirato proprio a perpetrare tali condotte delittuose.

Basti pensare che la giurisprudenza riconosce la sussistenza di tale reato anche nell'ipotesi di sequestri di breve o brevissima durata o quando l'autore persegue l'intento di ottenere dalla persona sequestrata una prestazione patrimoniale alla quale ritiene di aver diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17 dicembre 2003-20 gennaio 2004, n. 962) o finanche l'intento di conseguire un vantaggio non patrimoniale, seppur ingiusto (Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 13 gennaio-1° marzo 2016, n. 8352).

La possibilità di ricomprendere nella fattispecie di reato anche fatti di minore gravità è la ragione dell'introduzione dell'attenuante ad opera dell'art. 3, terzo comma, della legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), in riferimento al delitto - previsto dal medesimo art. 3 - di sequestro di ostaggi: attenuante (ad effetto speciale) in forza della quale «[s]e il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla metà a due terzi».

L'art. 311 cod. pen. stabilisce, poi, che le pene comminate per i delitti previsti dal Titolo I del Libro II del medesimo codice - vale a dire, i delitti contro la personalità dello Stato, tra i quali rientra il sequestro terroristico o eversivo (art. 289-bis cod. pen.) - «sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Muovendo proprio dalla comparazione con tale ultima fattispecie di reato, punita anch'essa con la reclusione da venticinque a trenta anni, questa Corte (sentenza n. 68 del 2012) ha ritenuto ingiustificato il trattamento sanzionatorio differenziato e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

È significativo, in particolare, che la Corte abbia posto in rilievo che la funzione di tale attenuante, pur comune e non già ad effetto speciale, «consiste propriamente nel mitigare - in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche dell'azione criminosa, entità del danno o del pericolo) - una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale».

Si tratta quindi di un'attenuante che, ove ricorra il presupposto del «fatto di lieve entità», svolge una necessaria funzione riequilibratrice di una pena particolarmente elevata, introdotta per una specifica ragione di politica criminale in un determinato momento storico, ma rimasta immutata in seguito nella stessa cornice edittale.

5.- Orbene, quando la circostanza attenuante del «fatto di lieve entità» concorre con l'aggravante della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen., si ha che il giudice, nel bilanciamento delle circostanze, non può ritenere prevalente tale diminuzione, rimanendo possibile, a favore dell'imputato, solo il giudizio di equivalenza.

La legge n. 251 del 2005 ha, infatti, riformulato il quarto comma dell'art. 99 cod. pen., introducendo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante sulla recidiva reiterata, precludendo così in modo assoluto al giudice di applicare, in tal caso, la relativa diminuzione di pena fino a un terzo.

In generale, come più volte rilevato da questa Corte, deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall'art. 69 cod. pen., sono sì costituzionalmente legittime e rientrano nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non «trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (sentenze n. 205 del 2017 e n. 68 del 2012; in senso conforme, sentenza n. 88 del 2019), non potendo in alcun caso giungere «a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale» (sentenze n. 73 del 2020 e n. 251 del 2012).

In particolare, però, l'art. 99, quarto comma, cod. pen., nel testo risultante dalla legge n. 251 del 2005, è stato oggetto di numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale, che hanno restituito al giudice la possibilità di ritenere, nell'ambito dell'obbligatorio giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, la prevalenza, rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, di singole circostanze attenuanti, che sono state distintamente, di volta in volta, oggetto di verifica di legittimità costituzionale.

Nella maggior parte dei casi venuti all'esame di questa Corte le dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno riguardato circostanze espressive di un minor disvalore della condotta dal punto di vista della sua portata offensiva, in quanto riferite alla minore gravità del fatto: così la «lieve entità» nel delitto di produzione e traffico illecito di stupefacenti (sentenza n. 251 del 2012); la «particolare tenuità» nel delitto di ricettazione (sentenza n. 105 del 2014); la «minore gravità» nel delitto di violenza sessuale (sentenza n. 106 del 2014); il «danno patrimoniale di speciale tenuità» nei delitti di bancarotta e ricorso abusivo al credito (sentenza n. 205 del 2017).

Parimenti nella fattispecie in esame del sequestro di persona a scopo di estorsione (art.

630 cod. pen.) viene in rilievo, come possibile diminuyente, una condotta di minore offensività, che è tale quando «per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».

Però, il parallelismo con le fattispecie oggetto delle citate pronunce non è pieno perché queste ultime hanno riguardato attenuanti a effetto speciale, tali essendo quelle che comportano una diminuzione maggiormente significativa della pena, perché superiore ad un terzo (art. 63, terzo comma, cod. pen.), mentre nella fattispecie in esame la diminuyente del «fatto [...] di lieve entità», che la più volte richiamata sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte ha inserito, con pronuncia additiva, nell'art. 630 cod. pen., integra una circostanza attenuante ad effetto comune.

6.- In tempi più recenti, però, questa Corte è andata oltre, dichiarando l'illegittimità costituzionale della stessa disposizione attualmente censurata anche in riferimento a circostanze attenuanti comuni in ragione di altri concorrenti profili di specialità.

La diminuyente del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 cod. pen. è stata ritenuta espressiva della ridotta rimproverabilità, derivante dal minor grado di discernimento dell'autore della condotta e quindi - secondo questa Corte (sentenza n. 73 del 2020) - l'inderogabile divieto di prevalenza di tale diminuyente sulla recidiva reiterata non è compatibile con l'esigenza, di rango costituzionale, di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull'effettiva personalità del reo.

Altresì analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha avuto ad oggetto il divieto di prevalenza della diminuyente di cui all'art. 116, secondo comma, cod. pen., che, pur essendo anch'essa un'attenuante comune e non già ad effetto speciale, assolve però, per la peculiarità della fattispecie, ad una «funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio» nel caso in cui, nel concorso di più persone nel reato ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. pen., il reato commesso risulti essere più grave di quello voluto da taluno dei concorrenti (sentenza n. 55 del 2021).

7.- Analoga «funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio» può ritenersi che ricorra anche nella fattispecie, ora all'esame di questa Corte, dell'attenuante del «fatto di lieve entità» nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione; ciò essenzialmente in ragione dell'esigenza di mitigare la già ricordata risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza (sentenza n. 68 del 2012), prevista da una legislazione emergenziale che ha elevato notevolmente il minimo e il massimo della pena della reclusione per contrastare gravissimi fatti di criminalità organizzata, ricorrenti in passato, ma che ha lasciato inalterata la definizione della fattispecie del reato con la conseguenza di ricomprendere - come si è sopra sottolineato - anche condotte assai meno gravi.

Si è già rilevato che l'attenuante della lieve entità del fatto nel reato di sequestro a scopo di estorsione ha una connotazione tutt'affatto particolare, non solo perché inserita nell'art. 630 cod. pen. (non già dal legislatore, ma) da questa Corte con pronuncia additiva di illegittimità costituzionale, che ha riequilibrato il regime sanzionatorio, ma anche perché trova speciale giustificazione nelle caratteristiche oggettive della fattispecie incriminatrice e nella particolare cornice edittale della pena. La possibilità di riconoscere tale diminuyente, infatti, si riconnette alla «natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo». Essa quindi - non dissimilmente dalle diminuenti prese in considerazione dalla citata giurisprudenza di questa Corte, aventi ad oggetto fatti di minore gravità (sentenze n. 251 del 2012, n. 105 e n. 106 del 2014, n. 205 del 2017) - rileva marcatamente sul piano dell'offensività, in quanto presuppone una valutazione riferita al fatto nel suo complesso, in rapporto all'evento di per sé considerato e alla natura, specie, mezzi, modalità della condotta, nonché all'entità del danno o del pericolo per la persona sequestrata, avuto riguardo alle modalità della privazione della libertà personale e alla portata dell'ingiusto

profitto perseguito dall'autore della condotta estorsiva.

8.- La peculiarità del regime sanzionatorio edittale previsto per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione - che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel minimo (venticinque anni di reclusione), sia nel massimo (trenta anni), all'interno di una "forbice" ridotta a soli cinque anni - e la necessaria funzione di riequilibrio della diminuzione in esame comportano che la disciplina censurata, nel precludere al giudice, nel bilanciamento delle circostanze, la possibilità di prevalenza della diminuzione del «fatto di lieve entità» sulla recidiva reiterata, finisce per disconoscere il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto.

L'esigenza di assicurare anche per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, attenuato dalla lieve entità del fatto, una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto-reato diventa più stringente proprio in considerazione di tale particolare cornice edittale.

Sotto questo specifico profilo, la disposizione censurata, nel precludere la prevalenza sulla recidiva reiterata dell'attenuante del «fatto di lieve entità», vanifica la necessaria funzione mitigatrice della pena, che questa Corte, con la sentenza n. 68 del 2012, le ha riconosciuto, non diversamente da quanto ritenuto per la diminuzione di cui all'art. 116 cod. pen., «al di là dell'essere essa un'attenuante comune e non già ad effetto speciale» (sentenza n. 55 del 2021).

La scelta del legislatore trova un necessario bilanciamento proprio nella facoltà del giudice, nei casi di sequestro di persona a scopo di estorsione in cui il fatto è riconosciuto di lieve entità, di applicare la diminuzione della pena, fino alla misura massima non eccedente il terzo (otto anni e quattro mesi di reclusione), che in tale marcata estensione realizza la finalità di riequilibrio di un trattamento sanzionatorio di particolare rigore.

9.- Va quindi ribadito il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto, che risulterebbe vanificato da una «abnorme enfaticizzazione» della recidiva (sentenza n. 251 del 2012), indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo; si è altresì affermato che la recidiva reiterata «riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo» (sentenza n. 205 del 2017).

La norma censurata impedisce, invece, in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la diminuzione in questione, in presenza della recidiva reiterata, «con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l'attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio» (sentenza n. 55 del 2021).

Il divieto inderogabile di prevalenza dell'attenuante in esame non è dunque compatibile con il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., che implica «un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra» (sentenza n. 185 del 2015).

Violato è anche il principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto il divieto censurato vanifica la funzione che l'attenuante tende ad assicurare, ossia sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell'offensività della condotta. Per effetto di tale divieto si ha, invece, che fatti di minore entità possono essere irragionevolmente sanzionati con la stessa pena, prevista dal primo comma dell'art. 630 cod. pen., per le ipotesi più gravi, vale a dire per condotte che, pur aggredendo i medesimi beni giuridici, sono completamente differenti con riguardo «alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell'azione, ovvero per

la particolare tenuità del danno o del pericolo».

10.- In conclusione - assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. - deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen. - sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità - introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod. pen.- sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.